

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
di RETEX S.p.A. Società Benefit**

Parte Generale

Edizione	Data	Approvazione	Natura delle modifiche
00	09/12/2021	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione del documento
01	24/03/2025	Consiglio di Amministrazione	Revisione totale della Parte Generale e della Parte Speciale e valutazione applicabilità dei reati recepiti dal D.Lgs.231/2001 successivamente alla data del 9/12/2021

INDICE

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231	3
1.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	3
1.2	GLI AUTORI DEL REATO	3
1.3	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.Lgs.231/2001	3
1.4	LE SANZIONI	5
1.5	MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONDIZIONI ESIMENTE.....	6
1.6	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	7
1.7	LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	7
2	DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE	8
2.1	RETEX S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT.....	8
2.2	IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI RETEX	9
2.3	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI RETEX.....	10
3	IL CODICE ETICO	11
4	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RETEX	11
4.1	I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO 231.....	11
4.2	FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO 231	12
4.3	LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT	13
4.4	ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231.....	13
5	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
5.1	I REQUISITI DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA, PROFESSIONALITÀ E CONTINUITÀ D'AZIONE	14
5.2	POTERI E RESPONSABILITÀ	15
5.3	COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA	15
5.4	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DELL'INCARICO	16
6	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
6.1	REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (CD. "FLUSSI INFORMATIVI")	16
6.2	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	17
6.3	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (C.D. "WHISTLEBLOWING")	17
7	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	19
7.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	19
7.2	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	19
7.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	20
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI	20
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	21
8.1	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	21
8.2	INFORMATIVA A FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI	21
9	CONNESSIONI TRA MODELLO 231 E FATTORI ESG	22
9.1	RETEX E L'IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ	23
	ALLEGATO – D.LGS.231/2001: I REATI PRESUPPOSTO [ELENCO AGGIORNATO AL 15 NOVEMBRE 2024 – FONTE: HTTPS://WWW.AODV231.IT/]	24

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D.Lgs.231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica (es. S.p.A., S.r.l.) e alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.231/2001, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società medesime, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5 comma 1 del D.Lgs.231/2001).

La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo giudizio innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell’ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2 Gli autori del reato

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs.231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs.231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs.231/2001).

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’ente nel caso in cui l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti “apicali”, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell’ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs.231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001

La società può essere chiamata a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – previsti dal D.Lgs.231/2001 o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle fattispecie indicate di seguito:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art.24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, Legge n. 9/2013);
- reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146/2006).

L'applicabilità di ciascuna fattispecie di reato a RETEX S.p.A. Società Benefit (di seguito "RETEX" o "Società") è oggetto di approfondimento nelle Parti Speciali.

1.4 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.231/2001 cui può essere sottoposta la società in caso di condanna è articolato in quattro tipi di sanzione:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga la società responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie di reato, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37 a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società. L'art. 12 del D.Lgs.231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. È previsto che sia chiamata a rispondere dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria solamente la società, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune. Il D.Lgs.231/2001 esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.
- **Sanzioni interdittive:** si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto se espressamente previste per il reato per cui la società viene condannata e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - la società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs.231/2001 sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a sette anni ed hanno ad oggetto la specifica attività della società che ha commesso l'illecito.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della società e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa se la società abbia attuato le condotte riparatorie previste dall'art. 17 del D.Lgs.231/2001 prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalla giurisprudenza come il vantaggio

economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente.

- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando la società è condannata ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove la società ha la sede principale, ed è eseguita a spese della società stessa.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs.231/2001, la società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni amministrative a carico della società si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato, fatte salve le ipotesi di interruzione della prescrizione. La prescrizione si interrompe in caso di richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e di contestazione dell'illecito amministrativo; in quest'ultimo caso, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

La condanna definitiva della società è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo: condizioni esimenti

L'art. 6 del D.Lgs.231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 (di seguito "Modello 231") nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", in seguito anche "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello 231;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs.231/2001. In tal senso il D.Lgs.231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli 231 devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

1.6 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del D.Lgs.231/2001, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs.231/2001 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità *ex art. 6 del codice penale*, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs.231/2001 disciplina il regime della responsabilità della società in caso di trasformazione, fusione, scissione o cessione/conferimento d'azienda.

In caso di **trasformazione** dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà, quindi, destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di **scissione**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione/conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

2.1 RETEX S.p.A. Società Benefit

RETEX è una MarTech Company che promuove e accelera le connessioni tra brand e stakeholder, accompagnando le aziende nella transizione verso un nuovo significato di Retail, grazie a un approccio progettuale basato su un mix di innovazione, tecnologia, data intelligence & automation, creatività, consulenza, marketing e comunicazione.

L'offerta integrata di servizi e soluzioni per il Retail di RETEX interessa diversi mercati, dal Consumer Retail al Food&Beverage, dal Fashion&Luxury al Direct-to-Consumer, passando per una approfondita esperienza sul mercato cinese e nella industry Healthcare&Pharma.

Fondata nel 2010, con headquarters a Milano, RETEX opera attraverso le proprie filiali operative presenti in Italia, Spagna (Barcellona), UK (Londra) e Cina (Shanghai) e può contare sulla collaborazione di circa 550 professionisti.

Nasce nel 2010 dall'intuizione dei suoi fondatori che erano convinti che il mondo Retail avrebbe sempre più richiesto soluzioni basate su tecnologie digitali. L'obiettivo di RETEX era quello di intercettare e costruire una risposta ai bisogni emergenti del mercato.

Oggi RETEX offre soluzioni per innovare digitalmente il mondo Retail nell'ambito delle seguenti *Industries: Fashion & Luxury, Consumer Retail & Food Services, Direct to Consumer.*

Alla crescita organica di RETEX si sono affiancate numerose acquisizioni che hanno potenziato l'offerta attraverso l'arricchimento di competenze e *know-how*.

Oggi RETEX offre ai propri clienti un ampio portafoglio di servizi altamente innovativi e performanti:



RETEX ha conseguito le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 - gestione della qualità;
- ISO 27001 - sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy;
- parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022.

RETEX ritiene fondamentale operare attraverso un adeguato Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi al fine di:


- garantire ai propri stakeholders una sana conduzione delle attività d'impresa salvaguardando il patrimonio aziendale;

- assicurare l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali e l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato;
- assicurare il rispetto di leggi, regolamenti e procedure aziendali;
- gestire, in modo sostenibile, la propria operatività al fine di creare un futuro migliore per le persone, la società civile e l'ambiente.

RETEX ha deciso di rafforzare il proprio Sistema di Controllo Interno attraverso l'implementazione del D.Lgs.231/2001 e la conseguente adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello 231").

A fronte dell'evoluzione organizzativa e delle operazioni straordinarie effettuate (es. acquisizioni, fusioni per incorporazione), RETEX ha ritenuto necessario procedere con l'aggiornamento del proprio Modello 231 anche al fine di valutare l'applicabilità, o meno, dei reati recepiti dal D.Lgs.231/2001 successivamente alla data della prima adozione.

Alla data di adozione della presente versione aggiornata del Modello 231, la struttura organizzativa di RETEX prevede un'organizzazione articolata in *Practices* (servizi erogati) e *Industries* (mercati di riferimento), il cui coordinamento e indirizzo operativo sono affidati all'Executive Board.



L'attuale struttura organizzativa è caratterizzata da una forte interazione tra le società del Gruppo con l'obiettivo di offrire ai propri clienti competenze multidisciplinari in diversi settori. Ciò fa del Gruppo RETEX una grande *One Single Company* in cui l'appartenenza ad una singola società è secondaria rispetto alle sinergie ricercate nelle interrelazioni esistenti tra *Practices* e *Industries*.

2.2 Il sistema di governance di RETEX

La Società adotta un sistema di *governance* "tradizionale" caratterizzato dalla presenza dei seguenti organi societari:

- **Assemblea dei Soci** competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto;

- **Consiglio di Amministrazione** (costituito da quattro amministratori) investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea o previsto dallo Statuto;
- **Collegio Sindacale** composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti preposto all'attività di controllo e verifica della correttezza formale e della legittimità sostanziale dell'attività svolta dalla Società e del funzionamento del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- **Società di Revisione** a cui è stata affidata l'attività di revisione legale dei conti e che è chiamata a vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, oltre che a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile della Società.

2.3 Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di RETEX

In coerenza con le best practice nazionali ed internazionali, la Società ha implementato un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi volto a proteggere e accrescere il valore aziendale.

I principali strumenti che caratterizzano il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di RETEX sono di seguito elencati:

- lo **Statuto** che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- il **sistema delle deleghe e delle procure** che identifica i poteri attribuiti ai soggetti che, a vario titolo, rappresentano la Società per l'espletamento delle attività di competenza;
- l'**organigramma aziendale** che identifica le aree di responsabilità e le linee di dipendenza gerarchica e funzionale in modo da riflettere fedelmente l'effettiva operatività delle funzioni aziendali;
- le **comunicazioni organizzative** mediante le quali si formalizza la costituzione delle funzioni aziendali, le relazioni gerarchico-funzionali che le caratterizzano, nonché le responsabilità operative e decisionali;
- il **sistema delle procedure** volto a regolamentare la gestione dei processi aziendali definendo le responsabilità e le modalità secondo le quali devono essere gestite le attività operative.

Di seguito sono riportati gli altri elementi cardine che caratterizzano il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di RETEX:

Contratti Intercompany

I contratti intercompany stipulati dalla Società riflettono le caratteristiche dell'assetto organizzativo e regolano i rapporti di servizio tra le Società del Gruppo. In coerenza con le *best practice* di riferimento, i contratti intercompany riportano, tra l'altro:

- l'oggetto del servizio;
- gli adempimenti in capo alle parti che sottoscrivono il contratto;
- il corrispettivo;
- gli aspetti amministrativi (fatturazione e modalità di pagamento);
- la durata del contratto.

Segregazione dei compiti

I controlli posti in essere dalla Società garantiscono la necessaria segregazione di compiti e responsabilità in modo tale che non vi sia univocità nel soggetto che autorizza, esegue e controlla.

Tracciabilità

Tutte le attività svolte dalla Società sono orientate a garantire il rispetto del principio di “tracciabilità” al fine di consentire di identificare e monitorare, anche in una fase ex-post, i vari step che hanno condotto alla formazione delle decisioni. Le modalità di gestione dei processi e di archiviazione, sia elettronica sia cartacea, della documentazione prodotta, garantiscono la possibilità di identificare anche a posteriori:

- le risorse coinvolte durante l’esecuzione delle attività;
- i passaggi che hanno condotto alle fasi di assunzione delle decisioni e delle relative attuazioni;
- i controlli, preventivi e successivi, espletati.

3 Il Codice Etico

Da sempre attenta ai valori di integrità e trasparenza nella conduzione degli affari, la Società ha adottato un Codice Etico di Gruppo che contiene i principi fondamentali e i valori la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle attività, l’affidabilità della gestione e l’immagine societaria.

Il Codice Etico esprime l’impegno e le responsabilità etiche assunte nei confronti degli stakeholders (azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e partners commerciali) nel convincimento che l’etica nella conduzione degli affari sia un presupposto essenziale per il successo di RETEX.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono parte integrante del Modello 231.

Il Codice Etico si applica a RETEX e a tutte le società da essa controllate, alle persone che operano rapporti di lavoro subordinato e a tutti coloro che operano per conto delle società (es. collaboratori, fornitori) è richiesto di non porre in essere condotte contrarie ai principi in esso contenuti.

Il Codice Etico stabilisce, quale principio imprescindibile dell’operato, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari. Il documento è stato pubblicato sul sito internet di RETEX ed è reperibile al seguente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://a.storyblok.com/f/224177/x/a575f2f501/codice_etico_retex_2021-compressed_v2.pdf

4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RETEX

4.1 I principi ispiratori del Modello 231

Nella predisposizione del Modello 231, la Società ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001, nonché dei principi etico-sociali cui RETEX si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

I principi cardine a cui il presente Modello 231 si ispira sono in particolar modo:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi e delle Attività Sensibili;
- i requisiti indicati dal D.Lgs.231/2001, ed in particolare:
 - l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) del compito di promuovere l’effettiva attuazione del Modello 231;
 - la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - l’attività di verifica del funzionamento del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico;

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- gli strumenti di attuazione di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la definizione di ruoli e responsabilità (*organigramma, job descriptions*);
 - la definizione di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità assegnate;
 - il rispetto del principio di separazione delle responsabilità;
 - la verificabilità e la documentabilità di ogni operazione;
- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL di riferimento;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

4.2 Finalità e struttura del Modello 231

La decisione di adottare un Modello 231, oltre a rappresentare una condizione di esenzione dalla responsabilità della società con riferimento alla commissione dei reati richiamati espressamente dal D.Lgs.231/2001, costituisce in primo luogo un atto di responsabilità della Società stessa nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti che collaborano con essa.

L'adozione del Modello 231 e, ancor più, la sua efficace implementazione, contribuiscono altresì ad una migliore gestione del sistema di controllo interno favorendo, altresì, il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, anche a beneficio dell'immagine di RETEX.

Il Modello 231 ha tra gli obiettivi principali quelli di seguito elencati:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con RETEX (di seguito anche "**Destinatari**" quali ad esempio, dipendenti, consulenti, fornitori, amministratori, sindaci), richiedendo loro, nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel D.Lgs.231/2001;
- rendere noto ai Destinatari di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che tale condotta è fortemente condannata e contraria (oltre che alle disposizioni di legge) sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

Il Modello 231 è così strutturato:

- **Parte Generale**, volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs.231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: la sua definizione e adozione, le fattispecie di reato

ritenute rilevanti per la Società, il funzionamento ed il ruolo dell’OdV, i flussi informativi da e verso l’OdV, la gestione delle segnalazioni, il sistema disciplinare, l’attività di formazione e informazione e i criteri per l’aggiornamento del Modello 231 stesso;

- **Parte Speciale**, strutturata sulla base dei Processi Sensibili identificati in cui, per ciascuna Attività Sensibile sono indicate le fattispecie di reato ritenute rilevanti e i protocolli specifici di comportamento e di controllo identificati.

4.3 **La metodologia di risk assessment**

L’art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs.231/2001 indica, tra i requisiti del Modello 231, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal D.Lgs.231/2001. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “Processi Sensibili” e “Attività Sensibili”).

Le attività propedeutiche alla redazione del presente documento hanno pertanto visto la Società procedere ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e delle attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal D.Lgs.231/2001 (c.d. risk self-assessment) che hanno prodotto come *deliverable* una preliminare identificazione dei Processi e delle Attività Sensibili.

Tale mappatura è stata quindi consolidata con il supporto dei responsabili dei Processi e delle Attività Sensibili (di seguito “Process Owner”) i quali, in linea con le *leading practice*, hanno valutato, per ciascuna Attività Sensibile, i seguenti elementi:

- **Rischio Potenziale**, ovvero il rischio associato all’Attività Sensibile in assenza di presidi di controllo;
- **Presidi di Controllo** in essere e relativa adeguatezza;
- **Rischio Residuo**, ottenuto riducendo il rischio potenziale attraverso l’applicazione dei presidi di prevenzione e controllo.

I Presidi di Controllo oggetto di valutazione sono stati i seguenti:

- ruoli e responsabilità (organigramma, job description, deleghe e procure);
- procedure;
- segregazione dei compiti;
- contratti intercompany;
- tracciabilità;
- sistemi di monitoraggio e reporting;
- verifiche indipendenti.

Al termine dell’attività sopra descritta è stato definito un piano di azioni di miglioramento volto a rafforzare il sistema di controllo interno di RETEX ed è stata predisposta la versione aggiornata del Modello 231, articolata in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del D.Lgs.231/2001 e in linea con le *best practices* di riferimento.

4.4 **Adozione e aggiornamento del Modello 231**

RETEX ha ritenuto necessario procedere con l’adozione del Modello 231 al fine di rafforzare il proprio Sistema di Controllo Interno.

Il Modello 231 è oggetto di aggiornamento o adeguamento ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità e comunque in conseguenza di circostanze che attengano a fatti quali:

- significative modifiche dell’assetto organizzativo o societario e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- introduzione di nuovi reati presupposto nel D.Lgs.231/2001;
- valutazioni di inadeguatezza in base all'esito dei controlli eseguiti.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi deve garantire il costante "adeguamento dinamico" del Modello 231, con riferimento sia alle sue componenti principali (Parte Generale e Parte Speciale) sia al complessivo impianto organizzativo.

Eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione di RETEX che provvederà ad approvarle con specifica delibera.

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 I requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione

L'art. 6 comma 1 lett. b) e d) del D.Lgs.231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs.231/2001, con la finalità di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello 231, i componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per lo svolgimento di tale incarico.

A tal riguardo si precisa che:

- l'**autonomia** si attua garantendo che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che disponga di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso;
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- con riferimento al requisito della **professionalità**, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza;
- infine, con riferimento al requisito della **continuità d'azione**, l'OdV deve vigilare sul rispetto del Modello 231, verificarne l'effettività e l'efficacia, proporre, se del caso, l'aggiornamento, a seguito di modifiche organizzative e/o normative e/o in caso di manifesta inadeguatezza del Modello 231. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello 231 con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione saranno forniti, al momento della nomina dell'OdV, adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti e il curriculum vitae di ciascun membro sarà posto agli atti.

5.2 Poteri e responsabilità

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello 231 e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.231/2001.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di uno specifico regolamento;
- vigilare sul funzionamento del Modello 231;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, agli amministratori, agli organi di controllo, alla società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi;
- verificare il rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti dal Modello 231 e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto dal Modello 231 stesso;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- suggerire interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs.231/2001 e del Modello 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.231/2001.

5.3 Composizione, nomina e durata in carica

L'Organismo di Vigilanza di RETEX è un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino al termine del mandato conferitogli.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Ove non abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione, l'OdV deve eleggere tra i suoi componenti un membro con funzioni di Presidente.

La nomina dell'OdV e dei suoi componenti dovrà essere formalmente comunicata a tutti i livelli aziendali mediante una comunicazione interna che illustri i poteri, i compiti e le responsabilità dell'OdV.

La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale remunerazione dei componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

5.4 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'incarico

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità con componenti del vertice aziendale;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato per i delitti richiamati dal D.Lgs.231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità.

Ogni componente dell'OdV, o l'intero OdV, possono essere destituiti, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione. Qualora un componente dell'OdV intenda rinunciare all'incarico, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'OdV medesimo e al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'OdV decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà comunque avvenire soltanto per giusta causa.

6 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza (cd. "Flussi Informativi")

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001.

In particolare, la Direzione della Società e i responsabili di funzione hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'Organismo di Vigilanza le possibili situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di reato e fornire, inoltre, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee a variare o a estendere le aree a rischio di realizzazione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs.231/2001.

In questo ambito, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le informazioni relative a:

- aspetti rilevanti che riguardino le Attività Sensibili identificate dal *risk self-assessment*;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati presupposto di cui al D.Lgs.231/2001;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati presupposto di cui al D.Lgs.231/2001;
- eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico;
- operazioni effettuate in deroga rispetto alle prescrizioni delle procedure inerenti attività rilevanti ai fini del Modello 231 e/o, comunque, rilevanti ai sensi della disciplina recata dal D.Lgs.231/2001;
- rapporti in caso di infortuni sul lavoro (con prognosi superiore a 40 giorni);

- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle procure speciali e delle deleghe interne;
- verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza può integrare i flussi informativi "ad evento" sopra individuati con ulteriori e specifiche richieste alla Società, anche di "carattere periodico", in ragione dei propri fabbisogni quali espressione dell'autonoma iniziativa utile ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di competenza.

6.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV relaziona direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello 231 e alla segnalazione delle violazioni accertate.

L'OdV di RETEX potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione scritta sul proprio operato, ivi comprese le verifiche condotte. La relazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello 231, con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e contenuto;
- un resoconto delle attività eseguite e dei controlli effettuati;
- un rapporto sulle segnalazioni ricevute, concernenti presunte violazioni del Modello 231 e delle procedure di attuazione nonché l'esito delle conseguenti attività di verifica;
- l'indicazione, anche con il supporto della funzione aziendale competente, di eventuali nuove attività sensibili non contemplate nel Modello 231;
- i procedimenti disciplinari, anche con il supporto della funzione aziendale preposta, eventualmente avviati per le infrazioni di cui alle regole del Modello e le misure adottate.

Unitamente alla relazione, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il piano delle verifiche previste per l'anno successivo.

6.3 Gestione delle segnalazioni (c.d. "Whistleblowing")

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito "Decreto Whistleblowing") intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l'estensione del campo di applicazione alle aziende private che abbiano raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato oltre a quelle che hanno adottato un proprio Modello 231.

Le segnalazioni che attengono alla violazione del Modello 231 e del Codice Etico adottati da RETEX possono essere trasmesse, anche in modalità anonima, attraverso il canale di segnalazione interno istituito dalla Società che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione trasmessa.

La Società ha identificato nell'OdV il soggetto deputato a ricevere ed effettuare le analisi sulle segnalazioni pervenute.

Per la **gestione delle segnalazioni** attinenti agli ambiti sopra menzionati, oltre a quelli previsti dal Decreto Whistleblowing, RETEX ha messo a disposizione di lavoratori, componenti degli organi sociali nonché delle terze parti e in generale per le società del Gruppo, la piattaforma on-line accessibile al seguente indirizzo: <https://retex.whistlelink.com>

È altresì facoltà del segnalante chiedere un incontro con l'OdV per effettuare la propria segnalazione in forma orale.

La trasmissione di segnalazioni al di fuori delle sopramenzionate modalità non consente di assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona menzionata nella segnalazione.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs.231/2001).

Non sono meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni anonime (ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore) non consentono di applicare le tutele da atti di ritorsione previste dal Decreto Whistleblowing. Tuttavia, qualora, per effetto delle indagini, si dovessero acquisire elementi che rendono identificabile il segnalante anonimo, ad esso saranno garantite le misure di tutela e protezione da atti di ritorsione. Le segnalazioni anonime saranno oggetto di verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto Whistleblowing, occorre:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione;
- dare seguito alle segnalazioni ricevute e mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante a cui può richiedere, se necessario, integrazioni;
- entro tre mesi dall'avviso di ricevimento (o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione) fornire riscontro alla segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale interno – relativamente alle procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, le quali devono essere facilmente accessibili dagli eventuali segnalatori (ad esempio, tramite la loro esposizione nei luoghi di lavoro o la loro pubblicazione sui siti internet del soggetto).

I segnalanti e le eventuali altre persone allo stesso collegate (es. facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi ed enti di proprietà del segnalante) sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione salvo nei casi in cui la segnalazione sia stata resa con dolo o colpa grave. In tale ultima ipotesi il segnalante, ove noto, è assoggettato a procedimento disciplinare.

In ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In relazione a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing risulta sanzionabile la violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante. La disciplina sanzionatoria ed il relativo procedimento a carico dell'OdV (quale soggetto destinatario delle segnalazioni) è quella individuata per le violazioni del Modello 231, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, oltre alle sanzioni di carattere amministrativo applicate direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Per la disciplina integrale della gestione delle segnalazioni si rimanda alla **Policy Whistleblowing** reperibile sul sito internet di RETEX al seguente link:

<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://a.storyblok.com/f/224177/x/e21dfda744/rtx-policy-whistleblowing-v2-1-id-9039.pdf>

7 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Costituisce illecito disciplinare – e, come tale, assoggettabile a procedimento di valutazione secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti – la condotta realizzata in violazione dei principi di comportamento e delle regole di funzionamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati dalla Società, indipendentemente dal fatto che da tale condotta possa essere derivato il compimento di un reato.

In considerazione del nesso strutturale esistente tra il Modello 231 e ogni altro strumento normativo adottato dalla Società (politiche, procedure, istruzioni operative, comunicazioni organizzative, etc.), costituisce altresì illecito disciplinare anche la mera violazione di tali strumenti.

Con riferimento a quanto precede, in particolare, si richiama l'attenzione – per rilevanza normativa specifica – sulla procedura di gestione delle segnalazioni, relativamente all'osservanza degli obblighi di riservatezza, di protezione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni nonché del corretto utilizzo in buona fede del canale di segnalazione.

7.1 Funzione del sistema disciplinare

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.231/2001, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili costituisce un elemento indispensabile del Modello 231 stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività del Modello 231 stesso, nonché dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'OdV.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in caso di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello 231, oltretutto, prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità giudiziaria.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dei competenti organi aziendali.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello 231 e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

7.2 Misure nei confronti del personale dipendente

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori).

La violazione da parte dei dipendenti di RETEX delle regole comportamentali di cui al presente Modello 231 nonché dei principi previsti nel Codice Etico costituiscono illecito disciplinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di condotta illecita sono variabili in relazione alla gravità delle violazioni e in base ai seguenti criteri generali:

- il livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica e autonomia dell'autore della condotta illecita;
- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico dell'autore della condotta illecita;
- la tipologia di condotta: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- la rilevanza degli obblighi violati;

- la potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001;
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- la condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

In base agli elementi sopra elencati, sarà stabilito il provvedimento disciplinare da comminare all'autore della condotta illecita nel rispetto di quanto previsto nel **Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Commercio** che trova applicazione in RETEX.

7.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La Società valuta con assoluto rigore le inosservanze o possibili infrazioni al Modello 231 poste in essere da coloro che sono posti al vertice della Società e ne rappresentano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le autorità di vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza, della legalità e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale dei principi e delle misure previsti dal Modello 231 o di adozione, nell'esercizio dei propri adempimenti, di comportamenti che siano in contrasto con le disposizioni del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 c.c., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la Società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e seguenti.

7.4 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni

Ogni comportamento posto in essere da fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni che concorra alla commissione, a vantaggio della Società, di uno dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001 o in contrasto con i principi del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto in essere, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, di concerto con il Collegio Sindacale, indaga circa l'effettivo illecito occorso e determina il provvedimento da attuare.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Con riferimento alla gestione delle segnalazioni che è stata affidata all'OdV, la Società, mediante il Consiglio di Amministrazione, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di *whistleblowing* per ciò che riguarda la tutela dell'identità del segnalante e la relativa protezione da atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, alcuni provvedimenti, tra cui:

- la revoca dell'incarico ai componenti dell'OdV che hanno posto in essere la violazione e la conseguente nomina di nuovi componenti in sostituzione degli stessi;
- la revoca dell'incarico all'intero OdV e la conseguente nomina ex novo.

8 FORMAZIONE DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

8.1 Comunicazione e formazione del personale

La Società assicura una comunicazione efficace, chiara e dettagliata inerente agli aggiornamenti che saranno apportati al Modello 231.

A tale scopo, la comunicazione deve:

- essere adeguata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie) e di tempestività (deve contenere l'informazione più recente).

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, la Società definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello 231 e delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti attribuiti nonché dell'ambito di attività in cui i singoli destinatari operano. Tale piano è gestito dalla funzione Personale in coordinamento con l'OdV.

Le azioni di comunicazione e di formazione, in particolare, prevedono:

- inserimento del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale;
- disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda, con richiesta attestante la presa visione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello 231 o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001.

8.2 Informativa a fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni

I principi e i contenuti del Codice Etico sono applicabili a tutti i soggetti, anche le terze parti, che operano, a qualsiasi titolo, con/per RETEX.

L'attività di comunicazione sui contenuti del Codice Etico, pertanto, è pertanto rivolta anche a quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione o che rappresentano la Società medesima senza vincoli di dipendenza.

La Società provvede ad inserire nei contratti con i partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori in genere apposite clausole contrattuali che, in caso di inosservanza dei principi etici o dei protocolli di controllo, rappresentino

un grave inadempimento da parte di tali soggetti, attribuendo pertanto alla Società la facoltà di risolvere automaticamente il contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente una sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti tale inosservanza.

L'esercizio del diritto di risolvere ovvero sospendere l'esecuzione del contratto potrà avvenire a danno della controparte, cui saranno addebitati tutti i maggiori costi derivanti e/o conseguenti, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza del Codice Etico, nonché il diritto della Società di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsiasi azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

9 CONNESSIONI TRA MODELLO 231 E FATTORI ESG

Nell'attuale contesto storico, si assiste ad un processo sempre più intenso di responsabilizzazione delle imprese, tenute non più unicamente a massimizzare i profitti e ridurre i costi, ma anche a farsi garanti di alcuni valori ed interessi generali. Considerata la forte sollecitazione per un rinnovamento del sistema economico-produttivo nell'ottica della sostenibilità, le imprese sono oggi tenute ad operare un ripensamento del loro modello di business verso quello che viene definito un business sostenibile. Tali spinte implicano l'integrazione dei temi di sostenibilità nelle strategie e negli obiettivi aziendali.

Condurre il proprio business in modo sostenibile significa, prima di tutto, gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione, che siano naturali, finanziarie, umane o relazionali. In questo modo si genera valore per l'impresa e si ha la possibilità di contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui l'azienda opera e degli attori che compongono la sua catena del valore.

L'affidabilità delle imprese sta passando gradualmente dal concetto di continuità a quello, più ampio, della sostenibilità aziendale, in cui sono ormai codificati i cosiddetti **fattori ESG**, ovvero:

- **“Environment”**: il **criterio “E”** riguarda l'impatto ambientale e sul territorio generato dall'attività d'impresa o da essa subita a causa dei cambiamenti climatici. Fa dunque riferimento alle politiche e alle pratiche adottate da un'azienda per gestire gli impatti ambientali delle e sulle sue attività. Include diverse tematiche come l'attenzione al cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, la sicurezza alimentare e la riduzione delle emissioni di carbonio, oltre agli sforzi mirati alla conservazione della biodiversità;
- **“Social”**: il **criterio “S”** riguarda l'impatto sociale dell'attività d'impresa rispetto a tutti coloro che, a diverso titolo, sono portatori d'interesse nei confronti dell'azienda. Affronta le questioni sociali inerenti al rispetto dei diritti umani, la diversità e l'inclusione, pone l'attenzione alle condizioni di lavoro, alla parità di genere e rifiuta ogni forma di discriminazione;
- **“Governance”**: il **criterio “G”** è il fattore che promuove la transizione verso il nuovo modello di business e adotta le strategie conformi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, organizzando la struttura e adottando adeguate policy di governance. Include aspetti come l'etica aziendale, il rispetto della meritocrazia, la trasparenza, la gestione dei rischi, l'indipendenza del Consiglio di Amministrazione e un'etica politica retributiva. La governance aziendale è cruciale per la valutazione esterna dell'azienda, in quanto permette di definire se le azioni e le iniziative di tipo sostenibile adottate dalla stessa, siano effettivamente in linea con i principi ESG.

In termini di **compliance integrata**, le relazioni intercorrenti tra la sostenibilità, i relativi fattori ESG e il D.Lgs.231/2001 risultano essere molteplici:

- da un lato, si può parlare di rilevanza penale dell'ESG nella misura in cui determinati fattori legittimino l'impresa a godere di determinati benefici (ad esempio: fiscali, finanziari, ecc.);
- dall'altro lato, i temi ESG sono intimamente connessi con diverse tipologie di reato che possono essere commesse dalle imprese, comportando la responsabilità dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo.



Tali connessioni si manifestano peraltro nelle forti affinità tra gli ambiti di interesse del D.Lgs.231/2001 e gli «Obiettivi» previsti nell’**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**, il cui perimetro applicativo è infatti esteso a tutti i settori merceologici e a tutte le tipologie di enti: diviene quindi possibile individuare una convergenza tra i **Sustainable Development Goals (SDGs)** dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli interessi generali tutelati dal D.Lgs.231/2001.

Infine, in merito ai punti di contatto tra l’attribuzione dei rating ESG e l’impianto normativo ex D.Lgs.231/2001, si può menzionare il *rating* di legalità, atto a promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali: al fine di ottenere un **incremento del punteggio rispetto al livello base**, infatti, le imprese hanno a disposizione diversi strumenti che vanno al di là della mera *compliance* normativa e che mostrano una stretta connessione con i fattori ESG, tra cui l’**adozione del Modello 231**, iniziative in materia anticorruzione o di *corporate social responsibility*, etc.

9.1 RETEX e l’impegno per la sostenibilità

Nel 2023, RETEX è diventata Società Benefit, formalizzando, così, anche nel proprio Statuto, un percorso di responsabilità sociale d’impresa e di impegno etico già parte integrante dell’agire aziendale. Con questa trasformazione, RETEX conferma la propria vocazione a lungo termine nel creare valore condiviso per la comunità e nel rispettare i più elevati standard di responsabilità e trasparenza.

RETEX ha altresì avviato, su base volontaria, il percorso di allineamento ai requisiti previsti dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* – Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 – recepita dal nostro Paese tramite il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che rende di fatto obbligatoria la rendicontazione societaria di sostenibilità per una platea molto ampia di aziende.

A partire dal 2026 sui dati 2025, RETEX S.p.A. sarà tenuta a predisporre la rendicontazione di sostenibilità consolidata di Gruppo.

La strategia di RETEX per la sostenibilità, condivisa tra tutti i brand della galassia RETEX, è guidata dal Comitato ESG, creato nel corso del 2022 con l’obiettivo di fotografare la situazione in essere e definire una prima Road Map che possa gettare le basi per un impegno a lungo termine nel creare valore condiviso per gli stakeholder e per la comunità.

Attraverso la Relazione di Sostenibilità, RETEX rendiconta, a favore di tutti gli stakeholder del Gruppo, le performance e gli impatti in ambito economico, sociale e ambientale.

Tra le iniziative avviate nel 2023, di primaria importanza è il conseguimento della certificazione della parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022, traguardo che testimonia l’impegno di RETEX nel ridurre le disuguaglianze e promuovere un ambiente di lavoro nel quale ciascun talento, senza alcuna distinzione, abbia accesso a pari opportunità di crescita e sviluppo professionale. Il tema della parità di genere, che si inserisce in una visione più ampia di *Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)*, rappresenta per RETEX un motore di crescita concreto, perché le aziende più inclusive e basate sulla meritocrazia sono in grado di creare un valore maggiore e più duraturo nel tempo.

In questo contesto, RETEX ritiene che il Modello 231 possa rappresentare un punto di partenza significativo per una governance che voglia supportare l’azienda in termini di sostenibilità e, allo stesso tempo, uno strumento di *compliance* utile a rafforzare l’implementazione delle procedure aziendali in chiave ESG.

ALLEGATO – D.LGS.231/2001: I REATI PRESUPPOSTO [elenco aggiornato al 15 novembre 2024 – Fonte: <https://www.aodv231.it/>]

❖ **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [art. 24 del D.Lgs.231/2001]**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

❖ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24-bis del D.Lgs.231/2001]**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

❖ **Delitti di criminalità organizzata [art. 24-ter del D.Lgs.231/2001]**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

❖ **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [art. 25 del D.Lgs.231/2001]**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

❖ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [art. 25-bis del D.Lgs.231/2001]**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

❖ **Delitti contro l'industria e il commercio [art. 25-bis.1 del D.Lgs.231/2001]**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

❖ **Reati societari [art. 25-ter del D.Lgs.231/2001]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

❖ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [art. 25-quater del D.Lgs.231/2001]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

❖ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25-quater.1 del D.Lgs.231/2001]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

❖ **Delitti contro la personalità individuale [art. 25-quinquies del D.Lgs.231/2001]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

❖ **Reati di abuso di mercato [art. 25-sexies del D.Lgs.231/2001]**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

❖ **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [art. 187-quinquies TUF]**

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

- ❖ **Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [art. 25-septies del D.Lgs.231/2001]**
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- ❖ **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [art. 25-octies del D.Lgs.231/2001]**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

- ❖ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [art. 25-octies.1 del D.Lgs.231/2001]**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

- ❖ **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 25-octies.1, comma 2 del D.Lgs.231/2001]**
 - Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- ❖ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25-novies del D.Lgs.231/2001]**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge n.633/1941)
- ❖ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25-decies del D.Lgs.231/2001]**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ❖ **Reati ambientali [art. 25-undecies del D.Lgs.231/2001]**
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n.152/2006, art. 256)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 259)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n.152/2006, art. 258)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti

falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

❖ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-duodecies del D.Lgs.231/2001]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

❖ **Razzismo e xenofobia [art. 25-terdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

❖ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [art. 25-quaterdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

❖ **Reati tributari [art. 25-quinquesdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

❖ **Contrabbando [art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

❖ **Delitti contro il patrimonio culturale [art. 25-septiesdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

❖ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [art. 25-duodecimes del D.Lgs.231/2001]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

❖ **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [art. 12, L. n. 9/2013] [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

❖ **Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)